

Allegato 1: Ammortamenti e accantonamenti (art. 11a DELIG)

(Stato 1° gennaio 2016)

1. Ammortamenti

1.1. REGOLE GENERALI

- a) Gli ammortamenti su oggetti della sostanza aziendale devono essere giustificati dall'uso commerciale. Sono parificati agli ammortamenti diretti i depositi in fondi d'ammortamento, d'ammortizzazione, di rinnovamento e d'estinzione (ammortamenti indiretti).
- b) Gli ammortamenti devono essere comprovati da una contabilità regolare e da inventari completi. I contribuenti non soggetti alla tenuta dei libri contabili che non tengono una contabilità devono elencare gli ammortamenti in una tabella progressiva.
- c) Gli ammortamenti possono essere calcolati sul valore contabile o sul valore d'acquisto. Una volta scelto il metodo d'ammortamento, esso deve essere mantenuto. Se l'ammortamento viene effettuato sul valore di acquisto, i tassi di ammortamento devono essere ridotti della metà.
- d) I tassi d'ammortamento elencati alla cifra 1.2 corrispondono al normale deprezzamento. Maggiori ammortamenti possono essere concessi dal profilo fiscale soltanto quando il contribuente comprova un deprezzamento maggiore durante il periodo di calcolo.
- e) I deprezzamenti su titoli e partecipazioni di regola sono temporanei. Non può essere tenuto conto di queste diminuzioni del valore tramite ammortamenti, bensì soltanto tramite rettifiche del valore. Un ammortamento è pertanto ammesso soltanto quando il contribuente comprova che il deprezzamento è definitivo. L'autorità di tassazione può controllare in ogni periodo fiscale se le rettifiche di valore ammesse sono giustificate dall'uso commerciale.
- f) Nel quadro delle possibilità di compensazione delle perdite è ammesso il recupero di ammortamenti se negli anni in questione non è stato possibile effettuare gli ammortamenti necessari a causa del cattivo andamento degli affari e se la necessità di recuperare è comprovata.
- g) Dal profilo fiscale non è ammessa la scomposizione del valore di un attivo allo scopo di ottenere maggiori tassi di ammortamento.

- h) Gli ammortamenti in eccesso che vanno oltre i normali tassi e l'effettivo deprezzamento vengono addizionati al reddito/utile imponibile e aumentano quindi i valori del reddito/dell'utile o vengono dedotti nella procedura unica di liquidazione. La procedura unica di liquidazione consiste in un unico supplemento sul reddito/utile imponibile, in modo da pareggiare i vantaggi della progressione e degli interessi. Grazie alla procedura unica di liquidazione i valori del reddito/dell'utile non vengono modificati.

Per la correzione di ammortamenti in eccesso di regola si effettua la procedura della liquidazione unica. La persona soggetta all'obbligo fiscale può però pretendere l'intero computo con la correzione dei valori del reddito/dell'utile.

- i) Gli ammortamenti immediati possono essere fatti valere nel quadro della cifra 1.6. Se sono stati ammessi ammortamenti immediati, il valore residuo vale come valore d'investimento e ulteriori ammortamenti possono essere effettuati soltanto su questo valore residuo.

Ammortamenti immediati sono ammessi soltanto per gli oggetti che presentano un deprezzamento relativamente elevato. Per immobili d'abitazione, edifici amministrativi, uffici, banche, grandi magazzini ecc. non sono possibili alcuni ammortamenti immediati.

Gli ammortamenti immediati costituiscono spese straordinarie, nella misura in cui superano i normali tassi di ammortamento.

- j) Il presente allegato viene applicato sia per l'imposta cantonale che per l'imposta federale diretta.

Secondo la LIFD, gli attivi che sono stati rivalutati per pareggiare le perdite possono essere ammortizzati soltanto se la rivalutazione era ammissibile dal profilo del diritto commerciale e se le perdite sarebbero ancora state compensabili al momento dell'ammortamento.

1.2 TASSI D'AMMORTAMENTO PER AZIENDE COMMERCIALI

Per gli ammortamenti normali nonché per i supplementi per ammortamenti in eccesso fanno stato i seguenti tassi:

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Case di abitazione e per il personale		
- sullo stabile solo ¹	2	45
- sullo stabile unitamente al terreno ²	1,5	47,5
Edifici amministrativi, uffici e banche, grandi magazzini, cinematografi		
- sullo stabile solo ¹	4	42,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	3	45

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Edifici per gli esercizi pubblici e l'industria alberghiera		
- sullo stabile solo ¹	6	38,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	4	42,5
Fabbriche, depositi e costruzioni per l'artigianato come officine, autorimesse d'esercizio, distributori di carburante, silos, serre		
- sullo stabile solo ¹	8	35,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	7	37
Piscine coperte, impianti sportivi		
- sullo stabile solo ¹	10	32,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	8	35,5
Costruzioni mobili su fondi e terreni di terzi	20	20
Raccordi di binari e acquedotti a scopi industriali	20	20
Impianti di climatizzazione e di refrigerazione	20	20
Impianti di aerazione e di lotta contro i rumori	20	20
Serbatoi all'aperto e trasportabili, container	20	20
Deposito a scansie verticali e installazioni analoghe	15	25
Mobilio aziendale, attrezzature per officine e depositi a carattere di mobilia	25	18
Mezzi di trasporto di ogni genere, senza veicoli a motore, compresi rimorchi	30	15
Veicoli a motore di ogni genere	40	10
Valori non materiali, che servono all'attività lucrativa quali brevetti, ragioni sociali, diritti d'edizione, di concessione, di licenza e altri diritti d'usufrutto, goodwill	40	10

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Apparecchi e macchine per scopi di produzione, macchine per le cucine nel settore degli esercizi pubblici e degli alberghi, apparecchiature cinematografiche, distributori automatici per la vendita	40	10
Impianti per l'elaborazione dei dati, apparecchiature d'ufficio, software	40	10
Sistemi automatici di comando, dispositivi di sicurezza, apparecchi elettronici di misurazione e di verifica	40	10
Macchine che vengono impiegate prevalentemente nelle aziende con lavoro a turno o che vengono impiegate a speciali condizioni	45	7,5
Utensili, attrezzi, utensili per macchine, apparecchi, incavallature, materiale per ponteggi, palette	45	7,5
Stoviglie e biancheria in esercizi pubblici e alberghi	45	7,5

- ¹ Il tasso d'ammortamento maggiore per edifici soli presuppone che lo stabile e il terreno vengano iscritti separatamente in bilancio. In tal caso sul terreno non possono essere effettuati ammortamenti dal profilo fiscale.
- ² Tale tasso deve essere applicato se lo stabile e il terreno vengono iscritti insieme in bilancio. Non è tuttavia ammesso effettuare ammortamenti al di sotto del valore d'investimento del terreno, o del valore reale inferiore del terreno.

1.3 TASSI D'AMMORTAMENTO PER FUNIVIE, SCIOVIE ECC.

I tassi d'ammortamento per funivie, sciovie ecc. vengono disciplinati all'interno dell'allegato 2 (CSC 720.015-A2).

1.4 AZIENDE AGRICOLE

Per le aziende agricole fa stato il foglio d'istruzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente gli ammortamenti (A/1993, agricoltura/foreste). I tassi d'ammortamento sono indicati nelle istruzioni per proprietari di aziende agricole.

1.5 CASI ECCEZIONALI

a) Installazioni che risparmiano energia

Gli isolamenti termici a edifici esistenti, gli impianti per commutare il sistema di riscaldamento o per sfruttare l'energia solare nonché altri provvedimenti aventi lo scopo di risparmiare energia possono essere ammortizzati nel primo e nel secondo anno fino al 50 per cento del valore contabile e negli anni successivi in base ai tassi usuali per i relativi impianti.

b) Impianti ecologici

Gli impianti per la depurazione delle acque e dell'aria e quelli per la protezione fonica possono essere ammortizzati nel primo e nel secondo anno fino al 50 per cento del valore contabile e negli anni successivi in base ai tassi usuali per i relativi impianti.

1.6. AMMORTAMENTI IMMEDIATI

Sui beni della sostanza investita, che sono soggetti a una notevole perdita di valore, possono essere fatti valere gli ammortamenti immediati nell'anno d'acquisto o di costruzione nonché nell'anno successivo oppure nell'anno di ultimazione nonché in quello successivo. Gli ammortamenti immediati vengono effettuati sul valore d'investimento/sulle spese d'investimento senza calcolare il terreno.

Per le **aziende commerciali** sono ammessi i seguenti ammortamenti immediati:

Valori non materiali e oggetti mobili, come mobilia, autoveicoli, impianti EED, installazioni di deposito, impianti di produzione ecc.	100 %
Fabbriche, depositi e costruzioni per l'artigianato come officine, autorimesse d'esercizio, serre ecc.	60 %
Edifici per gli esercizi pubblici e l'industria alberghiera nonché alloggi per il personale	40 %

Per le **aziende agricole** che vengono tassate in base a una contabilità o a una registrazione possono essere fatti valere gli ammortamenti immediati nel modo seguente:

Installazioni meccaniche, macchinari e attrezzi	100 %
---	-------

Piante	60 %
Edifici	60 %
Bonifiche	40 %

I tassi per funivie, sciovie ecc. sono disciplinati nell'allegato 2 (CSC 720.015-A2).

2. Accantonamenti

2.1 SCORTE DI MERCI

Possono essere effettuati accantonamenti forfetari sulle scorte di merci se è stato fatto un inventario completo ed esatto delle scorte. Esse devono essere valutate secondo le spese di acquisto o di produzione oppure, se il valore di mercato del luogo è inferiore, secondo lo stesso.

Sul valore delle scorte di merci il 33⅓ per cento viene ammesso quale riserva privilegiata e non imponibile al momento del suo accrescimento. Se il valore delle scorte di merci diminuisce, anche la riserva privilegiata si riduce al 33⅓ per cento al massimo del nuovo valore di inventario. Gli immobili non sono considerati merce e nemmeno i prodotti fabbricati su incarico fisso di terzi (lavori iniziati e terminati).

2.2 CREDITI AZIENDALI

Al contribuente che presenta una regolare contabilità o registrazioni analoghe viene concessa, senza ulteriore esame, la costituzione di un cosiddetto accantonamento delcredere sotto forma di forfait. Questa comporta:

- 5 per cento per crediti svizzeri
- 10 per cento per crediti esteri

Accantonamenti più elevati sono ammessi dal profilo fiscale soltanto se viene comprovata la giustificazione dell'uso commerciale dell'intero importo.

2.3 OBBLIGHI DI GARANZIA

Il contribuente che deve contrarre obblighi di garanzia per prestazioni fornite può pretendere senza particolare comprova un accantonamento al massimo fino al 2 per cento della cifra d'affari soggetta all'obbligo di garanzia. Accantonamenti più elevati sono ammessi dal profilo fiscale soltanto se viene comprovata la giustificazione dell'uso commerciale dell'intero importo.

2.4 GRANDI RIPARAZIONI

Accantonamenti per future spese dovute a grandi riparazioni possono essere formati annualmente nella misura dello 0,5 per cento del valore contabile. Possono comprendere al massimo il 10 per cento del valore contabile. Accantonamenti formati devono essere utilizzati durante l'esecuzione delle grandi riparazioni.

3. Riserve per spese di ricerca e di sviluppo

Fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale anche le riserve per future spese di ricerca e sviluppo. Nel quadro delle disposizioni esecutive del Governo (art. 12 segg. DELIG), le riserve possono essere formate soltanto se si tratta di progetti o prodotti concreti. L'azienda deve giustificare che il relativo esborso sarà effettuato entro un periodo di tempo di cinque anni.

Le riserve non devono superare annualmente il 10 per cento dell'utile imponibile (prima della deduzione della riserva) e nel complesso l'importo di un milione di franchi.

Le riserve devono essere sciolte con ripercussioni sul conto economico, se entro il citato periodo di tempo non vengono sostenute spese per la ricerca e lo sviluppo. Se tali spese vengono effettuate esse devono essere contabilizzate a carico della riserva.

Allegato 2: Tassi d'ammortamento per funivie, sciovie ecc. (art. 11a DELIG)

(Stato 1° gennaio 2016)

1. Regole generali

Le regole generali per ammortamenti secondo l'allegato 1 relativo ad ammortamenti e accantonamenti (CSC 720.015-A1) trovano applicazione anche per funivie, sciovie ecc. L'entità degli ammortamenti relativi a funivie, sciovie ecc. viene disciplinata in seguito.

2. Tassi d'ammortamento per funivie

Per gli ammortamenti ordinari e per i supplementi per ammortamenti in eccesso valgono i seguenti tassi:

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto		Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
	Funivie a va e vieni	Funivie a movimento continuo	
Terreni e diritti	3	3	38,5
Edifici unitamente a terreno	4	4	35,5
Installazioni meccaniche	10	10	20
Installazioni elettriche	10	10	20
Tralicci intermediari e fondamenta	4	4	35,5
Cavi portanti	10	10	20
Cavi di trazione e di zavorra	20	-	10
Cavi di trasporto e di trazione	-	30	5
Cavi di tensione	30	30	5
Cavi ausiliari	20	30	10/5
Pulegge di supporto e di appoggio	15	25	15/6,5

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto		Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Installazioni di telecomunicazione e di sicurezza	20	20	10
Cabine, seggi, vetture ausiliarie	10	20	20/10
Contenitori per il trasporto di merci	20	20	10
Mobilio	12,5	12,5	18
Veicoli per marcia fuori strada soggetti a forte usura	25	25	6,5
Macchine	15	15	15

Per **aziende annesse, edifici, veicoli per le piste ecc.** valgono i seguenti tassi d'ammortamento:

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Edifici soli	3	38,5
Edifici unitamente a terreno	2	42,5
Installazioni, macchine, mobilio	12,5	18
Le costruzioni necessarie per le piste e i sentieri come ponti, gallerie, tunnel, muri di sostegno, sistemazioni del terreno ecc.	20	10
Macchine da costruzione	20	10
Veicoli per le piste	25	6,5
Materiale per la marcatura delle piste	25	6,5
Impianti d'innevamento	25	6,5

Sciovie e seggiovie possono essere ammortate con l'aliquota forfetaria del 12 per cento (supplemento per ammortamento in eccesso 17 per cento). Se le singole parti dell'impianto vengono ammortate separatamente sono valevoli le aliquote per le funivie a movimento continuo. In questo caso i dispositivi di traino degli sciatori possono essere ammortati col 35 per cento (supplemento per ammortamento in eccesso 5 per cento).

3. Ammortamenti immediati

Per funivie, sciovie ecc. possono essere effettuati i seguenti ammortamenti immediati:

Funivie a va e vieni, funivie a movimento continuo	
- Mobilio, oggetti mobili, macchine ecc.	100 %
- Edifici, tralicci intermediari e fondamenta	40 %
Piste e sentieri	80 %
Sciovie	60 %
Alberghi e ristoranti	40 %